



**Oggetto: Sottoscrizione del rinnovo della Convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza ed il Comune di Caponago per l'esecuzione di attività di prelievo**

Ufficio Proponente:	<b>S.C. Affari Generali e Legali</b>
Istruttore della pratica:	<b>Mattia Longoni</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Mattia Longoni</b>
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	<b>Mattia Longoni</b>
<b>La delibera comporta impegno di spesa:</b>	<b>No</b>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	<b>INTEGRALE</b>

**Proposta N° 1330 del 16-12-2024**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità:

**verifica di regolarità economica non prevista**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

**Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



**Oggetto: Sottoscrizione del rinnovo della Convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza ed il Comune di Caponago per l'esecuzione di attività di prelievo**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Su proposta del DIRETTORE della S.C. Affari Generali e Legali**

**RICHIAMATA** la deliberazione aziendale n. 1 del 14/01/2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30/11/2020, avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019*", di costituzione dall'1/01/2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31/12/2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

**PREMESSO** che:

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, consente alla aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27/12/1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- con le Linee Guida Nazionali del sistema CUP del 27/10/2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha indicato tra gli obiettivi dei sistemi CUP quello di rendere possibile la prenotazione di prestazioni presso varie tipologie di strutture al fine di offrire un servizio migliore ai cittadini;
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 29/04/2010, ha approvato le Linee Guida Nazionali del sistema CUP;

**CONSIDERATO** che la *mission* dell'ASST della Brianza, a seguito dell'applicazione della L.R. 23/2015, è quella di concorrere con tutti i soggetti pubblici e privati del sistema, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona, della continuità delle cure e dell'assistenza, secondo diversi livelli di complessità, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, nonché avvalendosi delle reti sociali e degli enti del terzo settore;

**RICHIAMATA** la Convenzione, con scadenza in data 31/12/2024, con la quale questa ASST ha approvato la sottoscrizione della Convenzione con il comune di Caponago per l'esecuzione di prelievi e di esami ematochimici che la stessa si impegna ad eseguire nei locali messi a disposizione dal Comune;

**VISTA** la nota prot. n. 42022 del 23/10/2024, agli atti, con la quale il Comune di Caponago ha chiesto il rinnovo della Convenzione per l'esecuzione di attività di prelievo di cui sopra;



**ACQUISITI** i pareri favorevoli, agli atti, espressi:

- dal Direttore della S.C. Laboratorio Analisi Vimercate, in data 29/10/2024;
- dal Direttore della S.C. Sistemi Informativi Aziendali, in data 29/10/2024;
- dal Responsabile Front Office Aziendale, Tempi di Attesa e Gestione Libera Professione della S.C. Area Accoglienza – Cup, in data 12/12/2024;

**VISTO** il testo di Convenzione ad oggetto “*Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza ed il Comune di Caponago per l’esecuzione di attività di prelievo*”, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027;

**VISTA** la nota in data 13/12/2024, agli atti, con la quale il comune di Caponago ha confermato l’accettazione dei termini giuridici ed economici proposti nel testo sopra citato;

**PRESO ATTO** che dall’adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri economici aggiuntivi a carico di questa ASST;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno:

- di procedere a rinnovare la Convenzione ad oggetto: “*Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza ed il Comune di Caponago per l’esecuzione di attività di prelievo*”, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027;
- di nominare il Sindaco del Comune di Caponago quale Responsabile esterno del trattamento di dati personali che il Comune si troverà a raccogliere, conservare e trattare durante lo svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione;

**VISTA** la proposta n. 1330/2024 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

**ACQUISITI** i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.:

### **DELIBERA**

per le motivazioni in premessa indicate:

1. di autorizzare la sottoscrizione del rinnovo della Convenzione ad oggetto “*Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza ed il Comune di Caponago per l’esecuzione di attività di prelievo*”, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027;
2. di nominare il Sindaco del Comune di Caponago quale Responsabile esterno del trattamento di dati personali che il Comune si troverà a raccogliere, conservare e trattare durante lo svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione;
3. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi



a carico di questa ASST;

4. di demandare ai Direttori delle S.C. Laboratorio Analisi Vimercate, Sistemi Informativi Aziendali ed al Responsabile Front Office Aziendale, Tempi di Attesa e Gestione Libera Professione della S.C. Area Accoglienza – Cup, tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ognuno per quanto di propria competenza;
5. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30/12/2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11/08/2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
6. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Dott. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, e che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è la Dott.ssa Elisa Sverzellati, Collaboratore Amministrativo Professionale, in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

CONVENZIONE.pdf

CONVENZIONE

8fc0e862935a846481a0038593a7770fdb893ebe1dc804d82169c56771279e3d

Il Direttore Generale

**Dr. Carlo Alberto Tersalvi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA  
ED IL COMUNE DI CAPONAGO PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI PRELIEVO.

**TRA**

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito denominata ASST della Brianza), con sede a Vimercate (MB), in via Santi Cosma e Damiano n. 10, Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 09314320962, nella persona del Direttore Generale Dott. Carlo Alberto Tersalvi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, rappresentato per la firma del presente atto dal delegato Avv. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali

**E**

il Comune di Caponago (di seguito denominato Comune), con sede legale a Caponago (MB), in Via Roma, 40 Codice Fiscale 87003770150 e partita I.V.A. n. 00988640967 in atto rappresentato dal Sindaco, Ing. Mauro Samuele Pollastri

**PREMESSO CHE**

il Comune ha presentato richiesta di rinnovo della convenzione attualmente in essere e disciplinante l'attività di prelievo eseguita presso i locali messi a disposizione dal Comune medesimo;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – Oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione è l'esecuzione di prelievi e di esami ematochimici sui campioni prelevati, che l'ASST della Brianza si impegna ad eseguire nei locali messi a disposizione dal Comune.

L'attività in oggetto verrà espletata nel rispetto dei protocolli e delle disposizioni impartite dal Direttore della S.C. Laboratorio analisi Vimercate dell'ASST della Brianza. Le prestazioni erogate saranno rendicontate dall'ASST della Brianza nell'ambito di quanto previsto dalla circolare 28/SAN, con le relative tariffazioni.

**ART. 2 – Condizioni – Modalità operative relative all'espletamento dell'attività**

L'attività di cui al precedente articolo viene resa per un massimo di 6 ore settimanali, articolate su due giorni, con personale amministrativo messo a disposizione dal Comune e personale sanitario fornito dall'ASST della Brianza.

All'ASST della Brianza spettano le seguenti funzioni:

- installare il software applicativo necessario sulle postazioni fornite dal Comune (tale software sarà utilizzabile dal personale per l'esecuzione esclusivamente delle attività regolamentate dalla presente Convenzione e non potrà essere impiegato per

scopi ulteriori);

- fornire l'apparecchiatura POS per la riscossione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria;
- addestrare gli operatori indicati dal Comune all'utilizzo del software applicativo;
- comunicare al personale addetto tutte le informazioni e gli aggiornamenti tecnici e normativi che si rendessero necessari;
- effettuare, su direttive regionali e con cadenza mensile, sistematiche verifiche sulla qualità dei dati inseriti;
- fornire le specifiche provette e il materiale necessario all'attività di prelievo;
- programmare lo smaltimento dei R.O.T.

Al Comune invece spettano i seguenti compiti:

- la messa a disposizione di locali idonei all'esercizio dell'attività di prelievo, la loro manutenzione e pulizia;
- la predisposizione di una postazione di lavoro che dovrà soddisfare i requisiti tecnici indicati dalla S.C. Sistemi Informativi Aziendali dell'ASST della Brianza. Tale postazione dovrà includere:

Device	Specifiche
Linea Telefonica	
Linea dati	Linea dati con connettività minima garantita a 10Mbit. ( <a href="https://misurainternet.it/">https://misurainternet.it/</a> )
Postazione Computer	Requisiti minimi: Workstation Win10 Professional con almeno 8Gb di Ram e disco SSD. Antivirus di protezione e software Anydesk installato.
Monitor	Monitor con risoluzione minima 1200x1024
Tastiera, mouse e lettore smartcard	Lettore smartcard per lettura carte CNS
Lettore Barcore	Lettore barcode 1D/2D USB (Es: Honeywell Metrologic Voyager 1470g o similare)
Stampante A4	Stampante laser formato A4. Vengono supportate le stampanti standard dei principali produttori ( Canon, HP, Brother, Epson, etc)
Stampante Etichette	Stampanti Zebra supportate: ZEBRA GK420D, ZEBRA GK420T, ZEBRA ZD23

- l'acquisizione, la manutenzione e l'eventuale sostituzione delle apparecchiature conformemente alle indicazioni tecniche dell'ASST della Brianza;
- il pagamento degli oneri derivanti dall'uso del collegamento telematico;
- la definizione dei giorni e degli orari di effettuazione dell'attività ed in generale l'organizzazione del servizio conformemente alle esigenze di entrambe le parti;
- il trasporto del materiale prelevato al laboratorio analisi dell'ospedale di Vimercate;
- la sottoscrizione di eventuali assicurazioni che dovessero essere stipulate in relazione al contenuto della presente convenzione.

### **ART. 3 – Flussi di cassa**

Gli operatori individuati dal Comune devono trasmettere all'ASST della Brianza il giornale di cassa ed ogni altra informazione utile, secondo le modalità concordate con i competenti Uffici.

### **ART. 4 – Durata**

La presente convenzione **scadrà il 31 dicembre 2027**, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali. Non è previsto il tacito rinnovo.

### **ART. 5 – Eventuali variazioni e rinnovo**

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate, in forma scritta, alla S.C. Affari Generali e Legali, all'indirizzo della sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.asst-brianza.it](mailto:protocollo@pec.asst-brianza.it).

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

### **ART. 6 - Recesso anticipato**

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 60 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R o comunicazione inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.asst-brianza.it](mailto:protocollo@pec.asst-brianza.it).

### **ART. 7 – Codice Etico**

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

### **ART. 8 – Trattamento dati personali e sensibili**

Nell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la

riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo alla ASST della Brianza, con la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 28 e 29 del Regolamento UE, viene accettata da parte del Comune, la nomina a Responsabile esterno del trattamento, in relazione ai dati personali e sensibili la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione. La nomina a Responsabile esterno cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto intercorrente tra l'ASST della Brianza e il Comune di Caponago.

#### **ART. 9 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e Codice Etico**

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e Codici Etici e di comportamento, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

#### **ART. 10 – Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/86.

#### **ART. 11 – Foro competente**

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo il Foro di Monza.

#### **ART. 12 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto:

Comune di Caponago  
Il Sindaco  
(Ing. Mauro Samuele Pollastri)

ASST della Brianza  
Per delega del Direttore Generale  
Dott. Carlo Alberto Tersalvi  
Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Mattia Longoni



.....

.....

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 6 e 10.

Comune di Caponago  
Il Sindaco  
(Ing. Mauro Samuele Pollastri)

.....

ASST della Brianza  
Per delega del Direttore Generale  
Dott. Carlo Alberto Tersalvi  
Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Mattia Longoni

.....